

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674 - telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

 $C\ O\ P\ I\ A$

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 19-07-2024

Oggetto: Presa D'atto Aggiornamento Biennale 2024/2025 Piano Economico Finanziario Ciclo Rifiuti 2022 - 2025 Approvato Da Agir Abruzzo

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18:11, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	A
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	P
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	A
Piccioni Teodora	A		

Assegnati	11
In carica	11
Presenti	8
Assenti	3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Simone Angelini il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Il Sindaco illustra l'argomento come da proposta.

A seguito della scadenza dell'affidamento In-House alla Società Mo.Te., si è deciso di procedere ad apposita indagine di mercato con procedura aperta, che si è tenuta senza che siano pervenute delle offerte al riguardo.

Adesso procederemo ad attivare una nuova procedura, sperando di trovare un operatore che possa gestire il servizio rifiuti del Comune di Valle Castellana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- la deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante "obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196".
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

Dato atto che,

la citata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif, come aggiornata dalla Delibera 389/2023/R/rif concernente l'aggiornamento biennale 2024/2025, definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto

- delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

• sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Valle Castellana (TE), risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato AGIR Abruzzo. Pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza della già menzionata AGIR Abruzzo.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Vista la Legge 23 maggio 2024, n. 67 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché' relative all'amministrazione finanziaria. (24G00085) (GU Serie Generale n.123 del 28-05-2024) che all'articolo 7-quater prevede che per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Con un emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024.

Preso atto che,

- l'Ente d'Ambito AGIR ABRUZZO con determinazione nn. 473 del 16 luglio 2024 ha validato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024-2025 del Comune di Valle Castellana (TE), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021 aggiornata.
- lo schema dell'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif aggiornata, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2024	2025
∑TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	137.309,00	143.800,00
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	39.146,00	44.813,00
TOTALE	176.455,00	188.612,00

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

gestito in house con il MO.TE. in forza di contratto, avente scadenza il 30.08.2024; Visto il Piano economico finanziario 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, così ripartito:

Anno	2024	2025
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	137.051,00	143.566,00
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	39.146,00	44.813,00
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	176.455,00	188.612,00

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, "... Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2....";

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2024, 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato;
- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Con voti
Presenti n. 8
Assenti n. 3,
Favorevoli n. 7
Contrari n. //
Astenuti n. 1, (Settimio Stangoni)

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere formalmente atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato e determinato dall'ETC in data 16 luglio 2024, trasmesso in data n. 16 luglio 2024con prot. N. 2000 del 16/07/2024 (acquisito all'Ente con Prot. N. 4891 del 17.07.2024)

DELIBERA

Con voti Presenti n. 8, Assenti n. 3, Favorevoli n. 7, Contrari n. //, Astenuti n. 1, (Settimio Stangoni), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 19.07.2024

Art. 7.3 della Delibera n. 363/2021/R/Rif aggiornata

- 1) Piano Economico Finanziario 2024-2025 TOOL ARERA;
- 2) Determina di Validazione AGIR Abruzzo;
- 3) Relazione di accompagnamento di Validazione AGIR Abruzzo;
- 4) Relazione di accompagnamento Comune di Valle Castellana- (TE) e gestore affidatario;
- 5) Dichiarazione di veridicità del Comune di Valle Castellana- (TE) e del gestore affidatario resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 12-07-2024 Il Responsabile del servizio

F.to Di Vittorio

Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 12-07-2024 Il Responsabile del servizio

F.to Di Vittorio

Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Angelini Simone

II SEGRETARIO COMUNALE F.to Piccioni Tiziana

Prot. n.

del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE F.to Giovanni DI SAVERIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00. Li, 19-07-2024

> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-07-2024 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00. Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Piccioni Tiziana